

## **REGIME DI ESENZIONE AI FINI IVA PER LA GESTIONE DEGLI ATTIVI DELLE POLIZZE UNIT LINKED E INDEX LINKED**

Con la **Risoluzione 52/E, del 16 maggio 2014**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi circa l'applicazione o meno dell'esenzione IVA per quanto concerne la gestione degli attivi da parte delle imprese assicuratrici. Nello specifico è stato posto un quesito, in merito alla gestione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche a garanzia degli impegni assunti dalle compagnie di assicurazione a favore degli assicurati.

Il problema sollevato pone le basi sull'articolo **135, paragrafo 1, della direttiva 2006/11/CE** che prevede l'esenzione del regime IVA per le operazioni relative ad azioni, associazioni o quote parti di società e di tutte le operazioni inerenti la gestione di fondi comuni di investimento.

Tale disposizione viene recepita dal legislatore italiano **nell'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633** che sancisce l'applicazione del regime di esenzione delle *"(...) operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124."*

Occorre chiarire che la correlazione tra la gestione dei fondi comuni di investimento e la gestione degli attivi posti in essere dalle compagnie di assicurazione, riguarda prettamente le polizze **unit linked** e le polizze **index linked**, ma anche le riserve tecniche relative alle assicurazioni del ramo vita, a carattere finanziario, che prevedono l'erogazione di un capitale a scadenza. Sul tema si è espressa la Corte di Giustizia con la sentenza del 19 luglio 2012 ritenendo che anche per quanto concerne l'attività di gestione individuale del portafoglio titoli effettuata a beneficio di singoli investitori **debba trovare applicazione il regime IVA**.

Nello specifico, la sentenza, afferma che l'esenzione prevista dall'articolo 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/11/CE trovi applicazione esclusivamente per le operazioni di gestione dei fondi comuni di investimento in quanto questi gestiscono gli investimenti per proprio conto ed ogni investitore detiene una partecipazione nel fondo ma non negli investimenti del fondo. Dal momento in cui queste caratteristiche sono riscontrabili anche nell'attività di gestione degli attivi posti a copertura di alcune riserve tecniche delle compagnie di assicurazione, se ne deduce come anche per queste ultime valga il regime di esenzione IVA, salvo alcune distinzioni.

L'Agenzia delle Entrate, infatti, distingue tra:

- le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche relative alle **polizze unit linked e index linked**, in quanto sarebbero riconducibili alle operazioni di gestione di fondi comuni di investimento, per le quali trova applicazione il **regime di esenzione ai fini IVA**;

- **le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle polizze assicurative sulla vita** (a carattere finanziario) che prevedono l'erogazione di un capitale a scadenza; le quali essendo riconducibili alle forme di investimento dei fondi comuni di investimento possono godere del **regime di esenzione ai fini IVA**;
- **le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve relative alle assicurazioni danni**, in quanto non è possibile riscontrare la caratteristica delle forme di investimento "di carattere standardizzato". Per tali prestazioni **non si applica il regime di esenzione IVA ma è prevista l'applicazione dell'imponibilità IVA con aliquota ordinaria**.

**Luca Laurini**

**Giuseppe Cerati**

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund

**Con la collaborazione di**

**Stefano Colao**